



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MARIO LODI”

Cod. Mec. RMIC8FY006 ♦ Cod. Fiscale 97714020589 ♦ Codice Univoco Ufficio UFDE1Y
Via G. D'Avarna, 9/11 00151 Roma ♦ Tel. 06.65743707
rmic8fy006@istruzione.it ♦ rmic8fy006@pec.istruzione.it ♦ www.icmariolodi.edu.it

Circolare n. 466

Roma, 7 agosto 2024

Alle Famiglie degli alunni delle classi seconde e terze
e Ai Docenti
Scuola Secondaria
Al personale ATA
Al Dsga
Sedi

**OGGETTO: Richiesta autorizzazione all'uscita autonoma degli alunni delle classi
seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2024-2025**

I genitori degli alunni iscritti alle classi **SECONDE E TERZE** della Scuola secondaria di primo grado, al fine di confermare l'uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni, dovranno compilare il modulo “autorizzazione uscita autonoma minore”, presente sul Registro elettronico Spaggiari, in area modulistica. Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti da entrambi i genitori. In caso di unico genitore firmatario, si ricorda di compilare l'ultimo riquadro. Non è necessario allegare alcun file al modulo, nonostante la presenza della casella apposita. Alla fine della compilazione è necessario dichiarare nell'apposita casella di aver preso visione del “Regolamento di Istituto in materia di disciplina dell'uscita autonoma degli alunni da scuola del 14 settembre 2022”, di seguito allegato, e digitare invia (no pdf o annulla) per trasmettere il documento alla Segreteria Didattica. **Il termine per l'invio del modulo è giovedì 5 settembre 2024.**

Si specifica che la richiesta di autorizzazione all'uscita autonoma, come indicato nella nota Miur n. 0002379.12-12-2017 che qui si allega, ha validità solo per l'anno scolastico in corso e, pertanto, dovrà essere presentata da tutte le famiglie degli alunni che frequenteranno nell'anno scolastico 2024 -2025 le classi seconde o terze.


Gli alunni per i quali non sarà stata presentata l'autorizzazione o per i quali la richiesta sarà stata presentata in modo errato/incompleto saranno considerati **NON AUTORIZZATI** all'uscita autonoma. Per lasciare l'istituto, quindi, dovranno attendere a scuola l'arrivo dei genitori o di persona regolarmente delegata.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Avv.to Roberto Di Matteo



Ministero dell'Istruzione



MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I.C. MARIO LODI

Via G. D'Avarna, 9/11 00151 Roma ♦Tel 0665743707 ♦cod. fiscale 97714020589
cod. mec. RMIC8FY006 ♦Codice Univoco Ufficio UFDEiY
rmic8fy006@istruzione.it ♦rmic8fy006@pec.istruzione.it ♦www.icmariolodi.edu.it

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA
SCUOLA DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 14 SETTEMBRE 2022
(DELIBERA N.2)**

Allegato al Regolamento di Istituto

- Visto** il D. Lgs. 165/2001; Lgs. 297/1994, art. 10; il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
il vigente CCNL Comparto Scuola gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la
responsabilità connessa alla vigilanza sui minori; l'art. 19 bis del D.L.
148/2017, convertito dalla L. 172/2017;
- Vista** la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di
dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;
- Vista** l'approvazione del Consiglio di Istituto nella seduta dell'14 settembre 2022,
delibera n. 2

E' EMANATO

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo Mario Lodi, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare. Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo online dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Art. 1

In considerazione dell'età anagrafica e il livello di maturazione non è consentita l'uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Tali alunni saranno affidati dai docenti e/o dai collaboratori scolastici ai genitori o a persone maggiorenni da questi delegate.

Art.2

A partire dalla classe prima della scuola secondaria di 1° grado, compilando gli appositi moduli, il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola degli alunni.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, salvo casi eccezionali in cui sarà consentita la sottoscrizione da parte di un solo genitore. Essa esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.

Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali, assenze dei docenti con relativa riduzione di orario, attività pomeridiane curricolari ed extracurricolari) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione.

Art.3

Sono escluse dall'autorizzazione le uscite anticipate. La richiesta di uscita anticipata dalle lezioni prevede che l'alunno sia prelevato da un genitore (o da persona con delega scritta) munito di documento di riconoscimento e ciò vale per ogni ordine di scuola

Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, la scuola, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza connesso al proprio ruolo, potrà consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o delegato.

Art.4

I genitori dichiarano di aver considerato attentamente:

- l'età e il grado di autonomia del proprio figlio;
- autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite, capacità di usare correttamente la bicicletta e altri mezzi di locomozione;
- atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite;
- caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo e distrazione;
- lo specifico contesto;
- collocazione della scuola: posizione centrale/decentrata della scuola, tipologia dei percorsi scuola/casa;
- viabilità e traffico: tipo di viabilità (strade ad alta intensità di traffico), aree e orari ad alta intensità di traffico, presenza di aree pedonali, zone di attraversamento protette, eventi o occasioni particolari (manifestazioni, ricorrenze, sagre, fiere, mercati, ecc.);
- residenza dell'alunno: distanza dell'abitazione dell'alunno, relazioni tra i fattori di viabilità e il traffico con il domicilio, percorsi scuola/casa, eventuale utilizzo della bicicletta o di altri mezzi di locomozione;
- controllo del territorio: presenza Polizia Locale, presenza adulti lungo il percorso.

Art. 5

L'autorizzazione comprende una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle disposizioni e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente regolamento, accetta e condivide tali disposizioni per quanto di competenza.

Art. 6

I genitori si impegnano a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del proprio figlio per evitare eventuali pericoli; informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza dovessero modificarsi; ritirare personalmente o tramite persona maggiorenne delegata il minore su richiesta della scuola e nel caso dovessero insorgere problemi di sicurezza; ricordare costantemente al minore la necessità di adottare comportamenti corretti e rispettosi del codice della strada.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della
Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Ai Dirigenti scolastici ed ai coordinatori delle
Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione di ogni ordine e grado
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici – autorizzazione all'uscita autonoma

L'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., ha previsto che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. La stessa norma ha stabilito che detta "autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza".

La norma prevede, inoltre che analoga autorizzazione possa essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all'utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso, la norma prevede che detta autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza "nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche".

Nel trasmettere in allegato il testo della norma richiamata, si invitano le SS.LL. a garantirne la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche.

Si segnala che la citata legge 172/2017 è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l'intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale